

10759.22



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

## SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 9103/2020

Dott. LUCIA TRIA - Presidente - Cron. 10754  
 Dott. MARGHERITA MARIA LEONE - Consigliere - Rep.  
 Dott. ANTONELLA PAGETTA - Consigliere - Ud. 02/03/2022  
 Dott. GUALTIERO MICHELINI - Consigliere - CC  
 Dott. VALERIA PICCONE - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9103-2020 proposto da:

(omissis) , domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,  
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI  
 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall' avvocato  
 (omissis) ;

**- ricorrente -****contro**

MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER  
 IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI  
 BRESCIA, in persona del Ministro pro tempore,  
 rappresentato e difeso ope legis dall' AVVOCATURA  
 GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in  
 ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;


**- resistente con mandato -**

avverso la sentenza n. 1398/2019 della CORTE D'APPELLO  
di BRESCIA, depositata il 02/10/2019 R.G.N. 1971/2017;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di  
consiglio del 02/03/2022 dal Consigliere Dott. VALERIA  
PICCONE.

**RILEVATO CHE:**

- (omissis) propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia, del 2 ottobre 2019, di reiezione della sua domanda per il riconoscimento della protezione internazionale;
- dall'esame della decisione impugnata emerge che la stessa è stata fondata su un difetto di credibilità del narrato inerente la vicenda, allegata dal ricorrente, della necessità di fuggire dal (omissis), suo Paese di origine, per i pericoli connessi alle azioni di parenti che in relazione all'acquisto di un terreno, lo avevano minacciato e sottoposto a violenze rispetto alle quali non aveva potuto effettuare denunce non avendo sufficiente disponibilità economica per corrompere le forze di polizia;
- il ricorso è affidato a tre motivi;
- il Ministero dell'Interno ha presentato atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 370, comma 1, cod. proc. civ.;

**CONSIDERATO CHE:**

- con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 7 comma 1 e 2 lett. b e d D. Lgs. n. 251/2007;
  - con il secondo motivo si allega la violazione dell'art. 8 comma 3 D.lgs. n. 25/2008;
  - con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 251/07, dell'art. 5, comma 6 e 19 comma 2 D. Lgs. n. 286/98 e 8 comma 3, 32 comma 3, D. lg. 25/08 in relazione all'art. 8 CEDU e agli artt. 2 e 10 Cost.
  - i primi due motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico - sistematiche, sono fondati;
  - come osservato da questa Corte (cfr. Cass. n. 6738 del 2021), la questione avanzata relativa alla credibilità rileva sotto il profilo della violazione di legge e non come omesso esame di fatto decisivo, e in particolare come violazione
- 

delle regole procedurali poste dall'art. 3 del D.lgs. 251/2007 e 8 del D.lgs. 25/2008, in violazione del dovere di cooperazione istruttoria;

- in sede di legittimità è stato più volte affermato che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una proceduralizzazione legale della decisione, da compiersi non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi di quanto narrato dal richiedente, ma secondo la griglia predeterminata di criteri offerta dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 (v. Cass. 26921/2017, Cass. n. 08282/2013; Cass. n. 24064/2013; Cass. n. 16202/2012);

- in particolare, l'art. 3 citato prevede che *"qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha effettuato ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile;*

-si tratta di criteri legali tutti incentrati sulla buona fede soggettiva nella proposizione della domanda, la cui violazione può rilevare, nel giudizio di legittimità, ai fini della denuncia del vizio processuale di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.;

-in particolare sulla valutazione di credibilità del racconto la norma indica quattro principali criteri di valutazione e cioè: a) la coerenza interna, che riguarda le eventuali incongruenze, discrepanze o omissioni presenti nelle dichiarazioni, rilevabili direttamente dal racconto; b) la coerenza esterna, che si riferisce alla coerenza tra il resoconto del richiedente e prove di altro tipo ottenute dalle autorità competenti, comprese le informazioni sul paese di origine, c) la sufficienza dei dettagli, poiché di regola il dettaglio è indicativo

di una vicenda effettivamente vissuta; d) la plausibilità o verosimiglianza, e cioè che si tratti di un fatto possibile, nonché apparentemente ragionevole, verosimile o probabile;

-su quest'ultimo punto anche la giurisprudenza della Corte si è espressa affermando che le dichiarazioni del richiedente asilo sono da sottoporre non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna, ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda (Cass. 21142/2019; Cass. 11925/2020);

-nondimeno, la verosimiglianza, che nella specie è il criterio unico utilizzato dal giudice di merito, non può avere come termine di paragone le convinzioni soggettive del giudice su ciò che è vero, ragionevole o verosimile, ma deve oggettivizzarsi, dovendosi evitare, come sopra si è detto, che la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente resti affidata alla mera opinione del giudice, anche al fine di assicurare parità di trattamento (cfr. Cass. n. 6738 del 2021 cit.);

- ne consegue che, per individuare ciò che è vero, ciò che effettivamente accade nella realtà dei fatti, cui il fatto narrato è simile e pertanto plausibile, ci si deve affidare alla regola dell'*id quod plerumque accidit*, che ha una sua dimensione spaziale e temporale;

- ciò che è vero o verosimile in un dato luogo e in dato tempo può non esserlo in altro luogo ed in altro tempo;

- pertanto, il giudizio di verosimiglianza o plausibilità, ovvero anche lo stesso giudizio di ragionevolezza non può essere eseguito comparando il racconto con ciò che è vero e ragionevole per il giudice o per il cittadino europeo medio, o con ciò che normalmente accade in un paese europeo;

-deve invece farsi -come suggerisce anche una specifica pubblicazione dell'EASO in materia (*Valutazione delle prove e della credibilità nell'ambito del sistema europeo comune di asilo*, 2018, p. 196)- valutando la "*plausibilità di fatti pertinenti asseriti nel contesto delle condizioni esistenti nel paese di origine e del contesto del richiedente, compresi il genere, l'età, l'istruzione e la cultura*";

-è questo ciò che il giudice del merito ha ommesso di fare e l'errore di cui si duole il ricorrente;

- la Corte, infatti, ha ritenuto che il racconto fosse scarsamente attendibile e generico sovrapponendo il giudizio di credibilità, che è soggetto alla regole di cui si è detto, con l'onere della prova ed in particolare con l'onere di fornire riscontri, ove possibile, alla narrazione, non tenendo conto del consolidato principio secondo il quale la mancanza di prova documentale non può mai essere considerata decisiva (Corte EDU, *Bahaddar c. Paesi Bassi*, 19 Febbraio 1998, § 45);
- anche la giurisprudenza della CGUE (CGUE 2 dicembre 2014, cause C-214/13, C-149/13 e C-150/13, § 58) ha affermato che quando taluni aspetti delle dichiarazioni di un richiedente asilo non sono suffragati da prove documentali o di altro tipo, tali aspetti non necessitano di una conferma, purché siano soddisfatte le condizioni cumulative stabilite dall'art. 4, par. 5, lett. da a) a c), della medesima direttiva (testualmente riprodotte in seno al corrispondente art. 3, comma 5, cit.);
- in particolare, la Corte ha omesso prima ancora di acquisire informazioni sulla situazione specifica attuale del (omissis) , di indagare sullo specifico punto rilevante della narrazione del richiedente con riguardo alla aggressione familiare subita da parenti, alla denuncia velata da corruzione ed all'impossibilità connessa di rivolgersi alle forze dell'ordine;
- così facendo il giudice di merito è venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria (artt. 10/16 direttiva 2013/32/UE, già direttiva 2005/85/CE; art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007; artt. 8, comma 3, e 27 del d.lgs. n. 25 del 2008) inteso come attività di cooperazione dello Stato con il richiedente asilo per determinare gli elementi significativi della domanda;
- il dovere di cooperazione impone al giudice di acquisire da fonti attendibili informazioni complete, puntuali pertinenti e aggiornate sulle condizioni del Paese di origine, citando la fonte nel provvedimento giurisdizionale (Cass. 11096/2019; Cass. 25545/2020; Cass. 8819/2020; Cass. 13897/2019; sull'onere di allegazione si vedano Cass. 11103/2019 e Cass. 2355/2020);
- vero è che in taluni casi questa Corte ha escluso che il giudice, ritenuto inattendibile intrinsecamente il racconto, debba anche assumere informazioni (COI) sul paese di origine (Cass. n. 28862/2018, Cass. n. 33858/2019, Cass. n. 08367/2020), ma ciò si riferisce ai diversi casi di dichiarazioni

*intrinsecamente* inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva;

- se il racconto è affetto da estrema genericità o da importanti contraddizioni interne, la ricerca delle COI è inutile perché manca alla base una storia individuale rispetto alla quale valutare la coerenza esterna, la plausibilità ed il livello di rischio;

-il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020) posto che il ricorrente è l'unico ad essere in possesso delle informazioni relative alla sua storia personale e quindi deve indicare gli elementi relativi all'età, all'estrazione, ai rapporti familiari, ai luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, alle domande di asilo eventualmente già presentate (v. CGUE 5 giugno 2014, causa C- 146/14; nello stesso senso Cass. 8819/2020);

-con la precisazione che l'onere di allegazione si attenua in quei casi in cui può prescindersi dal riscontro individuale entro i limiti rigorosi indicati dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (*Elgafaji*, C-465/07) e del 30 gennaio 2014, (*Diakité* C- 285/12) e cioè quando la violenza indiscriminata sul territorio raggiunge livello talmente elevato da far ritenere che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, il rischio di cui all'art. 14 lett. c) del D.Igs. 251/2007 (v. Cass. 17069/2018);

- nel caso di specie il richiedente ha fornito un racconto dettagliato, che il giudice di merito ha ritenuto inattendibile non già utilizzando il criterio della coerenza interna, ma quello della verosimiglianza, cui non poteva fare ricorso se non acquisendo prima le pertinenti informazioni sul Paese di origine e tenendo conto delle condizioni personali del richiedente e del suo livello culturale;

- in particolare, nel caso di specie, del tutto misconosciuto appare l'aspetto centrale della vicenda, che ruota intorno al ruolo svolto dalle minacce ed alle violenze subite che, nonostante provenissero da parenti, possono assumere rilevanza quando, come sembrerebbe nella specie, non vi sia la possibilità di fruttuoso ricorso alle forze dell'ordine;

- nessun elemento di indagine risulta svolto sulla situazione del richiedente e, in particolare sul ruolo e la corruzione delle forze di Polizia soprattutto in un Paese nel quale, notoriamente, persino la magistratura è corrotta;

- anche il terzo motivo è fondato;
- la piana lettura della motivazione della decisione impugnata induce ad affermare che effettivamente la questione della richiesta di protezione umanitaria non è stata in alcun modo affrontata dalla Corte territoriale, limitatasi a contrapporre, genericamente, la presenza di una famiglia in (omissis) e l'assenza della stessa in Italia;
- questa Corte ha più volte affermato, tuttavia, (fra le più recenti, (Cass. n. 34500 del 2021) che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che è misura atipica e residuale, deve essere frutto di valutazione autonoma caso per caso, non potendo conseguire automaticamente al rigetto delle altre domande di protezione internazionale, essendo necessario considerare la specificità della condizione personale di particolare vulnerabilità del richiedente, da valutarsi anche in relazione alla sua situazione psico-fisica attuale ed al contesto culturale e sociale di riferimento;
- alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere accolto;
- la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, per un nuovo esame, in particolare per rivedere il giudizio di credibilità approfondendo, con la assunzione di COI pertinenti, aggiornate ed affidabili, la situazione attuale anche con riguardo alla tutela dei diritti fondamentali oltre che per valutare l'integrazione del ricorrente in rapporto alla situazione del Paese di origine;
- il giudice del rinvio deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame alla Corte d'Appello di Brescia, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese relative al presente giudizio di legittimità.  
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 2 marzo 2022.

**IL CANCELLIERE ESPERTO**

*Dott. Enrico Secchi*

*Enrico Secchi*

**Depositato in Cancelleria**



oggi, **04 APR. 2022**  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Dott. Enrico Secchi*

*Enrico Secchi*

Il Presidente

Lucia Tria

*Lucia Tria*

*[Handwritten mark]*